



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 30/12/2020 N. 88

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DESTINAZIONE RISORSE ACCESSORIE ANNO 2020 E REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE

L'anno **duemilaventi**, addì **trenta**, del mese di **dicembre**, alle ore **13.00** nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **FERRANDINO VINCENZO**, nella sua qualità di **SINDACO**.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DI VAIA LUIGI	VICESINDACO	SI
MONTI CAROLINA	ASSESSORE	SI
FERRANDINO PAOLO	ASSESSORE	SI
FERRANDINO CIRO	ASSESSORE	SI
BUONO LIVIANA NICOLETTA	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Generale Dott. Francesco Ciampi.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n. 62 del 29/12/2020 del Responsabile del Servizio 11 del Comune di Ischia i cui contenuti sono di seguito riportati:

Premesso che:

Con deliberazione di Giunta Comunale n.70 del 31/07/2019 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa ed è stato individuato il presidente della stessa;

- con apposita deliberazione di Giunta Comunale è stato costituito il fondo risorse decentrate per il personale non dirigente anno 2020 e 2021;

Considerato che :

- con deliberazione di G.C. n°65 del 21/09/2015 ad oggetto “ Dotazione Organica fabbisogno triennale del personale. Modifiche ed integrazioni delibera di G.C. n°61 del 29/07/2015 “ si è stabilito, tra l’altro, la cessazione degli incarichi dirigenziali;
- con deliberazione di G.C. n°71 del 30/09/2020 si è provveduto ad approvare la “Dotazione Organica ed il fabbisogno triennale del personale 2020/2022;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 25/11/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- con deliberazione di G.C. n. 70 del 31/07/2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione, il piano delle performance e piano degli obiettivi 2019/2021;

Preso atto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene *“nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici”*, precisando successivamente che *“Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio”* e che *“pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo”*;

Preso atto delle indicazioni della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie che con la deliberazione n.6/2018 ha annunciato il seguente principio di diritto *“gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall’art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”*; nonché delle indicazioni della Corte dei Conti Sezione della Toscana che con la deliberazione n.70/2018 in coerenza con il riportato principio ha evidenziato che

gli emolumenti retributivi finanziati con i proventi da diritti ed oneri da rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria, per attività da svolgersi oltre l'ordinario orario di lavoro, sono esclusi dall'applicazione del vincolo di cui all'articolo 23 comma 2 del d.lgs. n.75/2017 in analogia a quanto stabilito dalla delibera n.16/2009 della Sezione Autonomie per i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali;

Dato atto che è stato approvato e sottoscritto il contratto integrativo decentrato per la destinazione delle risorse accessorie per gli anni 2019/2021;

Rilevato che è stato approvato dalle parti della commissione trattante l'ipotesi di destinazione delle risorse accessorie anno 2020, nonché la proposta di regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per funzioni tecniche (allegato D);

Vista la relazione illustrativa tecnico finanziaria, allegata alla presente (allegato A);

Acquisito il parere espresso dal Collegio dei Revisori che si allega alla presente deliberazione;

Visto i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267;

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

Visto il D. Lgs. n.165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi resi nei modi e termini di legge

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii;
2. di approvare la proposta di Delibera n. 62 del 29/12/2020 del Responsabile del Servizio 11 del Comune di Ischia facendola propria ad ogni effetto;
3. di approvare l'allegato (allegato B) accordo di destinazione delle risorse accessorie anno 2020, in applicazione del contratto decentrato integrativo per gli anni 2019/2021 approvato e sottoscritto.
4. Di approvare l'allegato (allegato C) regolamento comunale per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche.
5. allegare il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

<p style="text-align: center;">RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA</p> <p style="text-align: center;">RISORSE ACCESSORIE</p>

Premessa

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "Schema standard di relazione tecnico-finanziaria" e lo "Schema standard di relazione illustrativa" quali allegati alla circolare n.25 del 19/07/2012, tali schemi sono stati aggiornati dalla RGS nel corso dell'anno 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e pertanto la costituzione e l'utilizzo delle risorse decentrate del Comune per l'anno 2020 sono state redatte dal Responsabile dei servizi del personale ai fini della coerenza con il bilancio, secondo i citati modelli standard. Tali schemi saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art.40-bis comma 4 D.Lgs.165/01, sul sito istituzionale dell'ente.

Il 22 maggio 2018, ottenuta la certificazione della Corte dei conti, è entrato in vigore il primo contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni locali che scaturisce da un mutato quadro normativo rispetto alla contrattazione collettiva di prima generazione.

La contrattazione collettiva, con il decreto legislativo n. 75 del 2017, ritorna ad assumere una valenza centrale nei rapporti di lavoro del pubblico impiego, alla quale, diversamente dalla novella introdotta con la legge n. 15 del 2009, viene riassegnata la regolazione del rapporto di lavoro pubblico.

Il contratto collettivo introduce elementi di semplificazione nella gestione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, precedentemente caratterizzata da una eccessiva frammentazione tra i vari istituti, che hanno reso non agevole la gestione delle dinamiche salariali, al fine di consentire un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale e la graduale convergenza dei trattamenti accessori anche mediante la differenziata distribuzione.

L'obiettivo che si pone il contratto collettivo è dunque quello di superare gli eccessivi tecnicismi gestionali che hanno caratterizzato il precedente sistema di costituzione e di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata. In tale direzione si pone la rivisitazione del sistema delle posizioni organizzative e della disciplina delle progressioni economiche, nonché l'introduzione di una disciplina differenziata, in relazione a specifiche professionalità, quali quelle appartenenti alla polizia locale.

La contrattazione decentrata diventa la sede naturale nella quale dovranno essere contemperate le esigenze di un'equilibrata gestione del fondo e delle risorse decentrate agli incarichi di posizione organizzativa, attesa la rilevanza di entrambe le voci ai fini del richiamato principio di invarianza della spesa.

In attuazione dei principi dettati dal decreto n. 150 del 2009 l'istituto delle progressioni economiche acquisisce carattere premiale, superando ogni forma di automatismo. Infatti, le progressioni verranno assegnate in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto. Per quanto riguarda la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 è necessario effettuare le seguenti precisazioni:

- Il d.lgs.75/2017 ha innovato, in diversi punti la costituzione del fondo delle risorse decentrate e precisamente:
 - Ai sensi dell'art.23, comma 2, il salario accessorio non diminuisce più in relazione al personale presente ma lo stesso non potrà superare l'importo complessivo dell'anno 2016;
 - Il limite del salario accessorio del 2016 può essere incrementato della componente variabile da parte degli enti che sono stati oggetto di sfioramento del patto di stabilità nell'anno 2015, i quali avrebbero dovuto escludere nel 2016 la componente del salario accessorio aggiuntiva (art.15, comma 2 e comma 5), con possibilità di recuperare le citate risorse qualora inserite nell'anno 2015;
 - Il d.l. n.34/2019 all'art.33, comma 2 ha previsto la conversione del salario pro capite del fondo integrativo 2018 rispetto al personale presente al 31/12/2018, con possibilità di aumento in ragione dell'incremento medio del personale senza che la citata maggiorazione potesse incidere nei limiti di cui all'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo approvato e sottoscritto per il triennio 2019/2021:

Titolo I

Artt. dall'1 al 3; 27

Richiama il quadro normativo di riferimento, dispone la durata triennale e la determinazione annuale delle modalità di utilizzo delle risorse, l'attività di verifica e le modalità di revisione e rinnovo.

Titolo II

Artt dal 4 al 6

Tratta dei criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili, organizzazione e performance, differenziazione premio individuale.

Artt. dal 7 al 9

Tratta della regolamentazione delle progressioni economiche, delle indennità condizioni di lavoro, indennità per specifiche responsabilità.

Art.10

Tratta delle condizioni per la previsione del welfare integrativo ed individuazione delle misure di sostegno.

Artt. dall'11 al 12; 22

Tratta della definizione e regolamentazione di particolari evenienze riguardo l'indennità di reperibilità, la correlazione tra retribuzione di risultato e particolari compensi, ipotesi di esclusione dalla turnazione notturna.

Art.13

Definizione delle misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Artt. dal 14 al 19

Determinazioni riguardo i rapporti di lavoro a tempo parziale, la banca ore, la flessibilità dell'orario di lavoro, l'orario multi periodale, il lavoro straordinario, l'innovazione tecnologica e la qualità del lavoro, in particolare la nuova modalità lavorativa denominata "lavoro agile".

Artt. dal 20 al 21

Determinazioni riguardo le risorse per retribuzione di posizione e risultato ed i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato.

Titolo III

Artt. dal 23 al 25

Regolamentazione di indennità e risorse relative al funzionamento del personale della polizia locale.

Titolo IV

Art. 26

Richiamo degli incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri definiti negli specifici articoli le risorse per l'anno 2020 vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione	Importo
<i>Risorse destinate agli istituti di cui all'art.68,</i>	

<i>comma 1:</i>	
Progressioni economiche	120.000,00
Indennità di comparto	52.000,00
<i>Risorse destinate agli istituti di cui all'art.68, comma 2:</i>	
Performance, progetti per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, indennità sost. Art.90	126.915,71
Indennità condizioni di lavoro, turno, reperibilità, riposo compensativo	128.000,00
Compensi per specifiche responsabilità (art.70-quinquies CCNL 2018) ed indennità di funzione personale P.M. (art.56-sexies CCNL 2018)	70.000,00
Indennità servizio esterno di vigilanza (art.56-quinquies CCNL 2018)	62.000,00
Messi notificatori	5.000,00
Quote incentivi funzioni tecniche	45.000,00
Quote incentivi tributari – progetti finalizzati attività istruttoria concessioni in sanatoria	35.000,00
Sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni, compensi istat, ecc.	20.000,00
Totale	663.915,71

C) effetti abrogativi impliciti

Si determinano effetti abrogativi impliciti per tutte le materie non contemplate dal Contratto approvato

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con la deliberazione della Giunta comunale del piano esecutivo di gestione, piano delle performance, piano degli obiettivi).

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Il CCDI approvato e sottoscritto prevede apposita regolamentazione integrativa ed attuativa di quanto previsto dal contratto nazionale in materia con utilizzo del vigente sistema di valutazione di merito.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Il risultato atteso è il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni rese all'utenza anche in presenza di un costante e pluriennale decremento delle risorse umane disponibili.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio.

III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, si fa presente che con apposita deliberazione di Giunta Comunale è quantificato il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 in complessivi € 663.915,71.

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

Importo unico consolidato anno 2017: € 522.002,90

Ai sensi dell'art.67, comma 1, CCNL 2016-2018 "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi":

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 2016-2018)	€ 522.002,90
TOTALE	€ 522.002,90

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.

Gli incrementi contrattuali previsti dall'art.67, comma 2, CCNL 2016-2018 sono i seguenti:

QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, COMMA 2, LETT. A)	€ 8.320,00
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	€ 7.033,63
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	€ 27.121,83
TOTALE	€ 42.475,46

III.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

Ai sensi dell'art.67, comma 3, CCNL 2016-2018 si precisa che il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra quelle soggette ai limiti di cui all'art.23, comma 2, D.Lgs.75/2017 e quelle che sono escluse dai citati limiti e vincoli finanziari.

Risorse variabili soggette ai limiti:

Messi notificatori (art.67, co.3, lett.F) CCNL 2016/2018; art.54, CCNL 14.09.2000 per euro 5.000,00

Risorse variabili non soggette ai limiti

QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomie)	€	45.000,00
QUOTE INCENTIVI TRIBUTARI – PROGETTI FINALIZZATI ATTIVITA' ISTRUTTORIA RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA	€	35.000,00
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	€	20.000,00
TOTALE	€	100.000,00

III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

- a) **Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione.** L'importo riportato quale totale della sezione III.1.1 è pari ad € 558.915,71 ottenuto dalla somma dei valori seguenti: € 522.002,90 + € 42.475,46 – 5.562,65 (riduzione fondo art.32 co.2 d.l.34/2019);
Totale risorse variabili sottoposte a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.2 è pari a complessivi € 105.000,00, di cui euro 5.000,00 sono risorse soggette a limitazione;
- b) **Totale Fondo sottoposto a certificazione.** Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari a complessivi € 663.915,71 che comportano risorse iscritte nel bilancio 2019/21 pari ad € 663.915,71.

III.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessun importo è allocato fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato dall'amministrazione. In particolare il differenziale delle Progressioni Economiche Orizzontali definito dalle dichiarazioni congiunte, quale risorsa economica da collocare in bilancio, viene contabilizzato dall'amministrazione quale entrata del fondo e pertanto rientra tra le poste di costituzione dello stesso.

III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo che segue riguarda l'utilizzazione del fondo per le risorse decentrate come formalmente concordata in sede di *accordo integrativo*.

III.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione da parte dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della sezione successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. **Indennità di comparto quota carico Fondo:** sono inserite le risorse del fondo di cui all'art.33,c.4, alinea a), del Ccnl 02-05. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può quindi essere oggetto di contrattazione integrativa. Il valore inserito nella tabella è esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci sia in sede di costituzione che di destinazione del Fondo;
2. **Progressioni orizzontali:** sono inseriti i valori storici del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento (come normato a partire dall'articolo 17 c. 2 lettera b) del CCNL 98-01). Anche qui i valori sono inseriti nella tabella al valore previsionale attuale, ossia sulla base del personale in essere al 01/01/2020 cui è aggiunta la stima delle nuove progressioni nel rispetto dei canoni di selettività e del riconoscimento ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche del possesso del requisito di un periodo di almeno 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento;

La tabella che segue mostra le risorse sopra illustrate:

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 52.000,00
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 120.000,00
TOTALE	€ 172.000,00

Le restanti risorse sono destinate in indennità condizioni di lavoro, turno, reperibilità, riposo compensativo per euro 128.000,00, compensi per specifiche responsabilità ed indennità di funzione personale P.M. per euro 70.000,00, indennità servizio esterno di vigilanza per euro 62.000,00 ed in premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, progetti per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, indennità sost. Art. 90 per euro 126.915,71. Resta fermo il principio che eventuali economie nelle altre destinazioni alimentate da risorse stabili sono destinate ad incremento del fondo per la performance organizzativa ed individuale.

Il Responsabile del servizio 11

F.to Dott. Antonio Bernasconi

Utilizzo Fondo risorse decentrate		2020
<i>Risorse destinate agli istituti di cui all'art.68, comma 1:</i>		
progressioni economiche		120.000,00
indennità di comparto		52.000,00
<i>Risorse destinate agli istituti di cui all'art.68, comma 2:</i>		
performance, progetti per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, indennità sost. art.90		126.915,71
indennità condizioni di lavoro, turno, reperibilità, riposo compensativo		128.000,00
compensi per specifiche responsabilità (art.70-quinquies CCNL 2018) ed indennità di funzione personale P.M. (art.56-sexies CCNL2018)		70.000,00
indennità servizio esterno di vigilanza (art.56-quinquies CCNL 2018)		62.000,00
messi notificatori (art.67, co.3, lett. F) CCNL 2016- 2018; art.54, CCNL 14.09.2000)		5.000,00
quote incentivi funzioni tecniche		45.000,00
quote incentivi tributari - progetti fianlizzati attività istruttoria concessioni in sanatoria		35.000,00
sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni, compensi istat, ecc. (art.43, L.449/1997; art.15, co.1, lett.D) CCNL 1998-2001)		20.000,00
TOTALE		663.915,71



Prot. 25559 del 29/08/2019

AV *Pernicosa* *29/08/2019*

Al Responsabile del Servizio 11
Dott. Antonio Bernasconi
Sede

e.p.c. Al Responsabile del Servizio 5
Ing. Francesco Fermo
Sede

Al Responsabile del Servizio 7
Sig. Domenico Saurino

Al Responsabile del Servizio 8
Arch. Aniello Ascanio

Al Responsabile del Servizio Patrimonio
Ing. Gaetano Grasso

OGGETTO: Trasmissione Bozza di "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE".

Si trasmette la bozza di regolamento in oggetto, approvata in calce dai responsabili del settore tecnico, per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore 6 LL.PP.
Arch. Consiglio Baldino
Consiglio Baldino



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE
(Art. 113 del D.lgs 50 del 18.04.2016 e ss. mm. ed ii.)**

Approvato con delibera di Giunta Municipale n. ____ del _____

Stazione di cura, soggiorno e turismo, estivo ed invernale
Via lasalino, 1 | 80077 Ischia (Na) | Tel. +39 0813333111 | Telefax +39 0813333201
www.comuneischia.it info@comuneischia.it
| Codice fiscale 00643280639 |

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 D.lgs. n.50/2016 e ss. mm. ed ii., ed ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo degli incentivi per le funzioni tecniche. E' costituito esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. Dagli incentivi di cui al presente articolo sono escluse le attività di manutenzione ordinaria.
3. Dagli incentivi è altresì escluso il personale con qualifiche dirigenziali.

Art. 2 - Costituzione del fondo degli incentivi per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo degli incentivi per le funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio o fornitura.
2. In relazione all'entità e alla complessità dell'opera, lavoro, servizio o fornitura da realizzare, la percentuale dell'incentivo di cui al comma 1 viene fissata come segue:
 - a) per progetti di importo fino a euro un milione: 2%
 - b) per progetti di importo da euro un milione fino a euro cinque milioni: 1,8%;
 - c) per progetti di importo superiore a euro cinque milioni: 1,50%
3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro.
4. L'ammontare del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti quando il relativo progetto viene approvato e le relative risorse sono previste nel quadro tecnico economico.
6. Presupposto per la destinazione al fondo per lavori e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
Per i lavori fino a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.
L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti e ss. mm. ed ii..
7. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.

Art. 3 - Ripartizione del fondo

1. L'80% delle risorse finanziarie (pari all'1,60 % dell'importo posto a base di gara), confluite nel fondo ai sensi del precedente art. 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 3, nonché tra i loro collaboratori.

2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di:

- a) Programmazione della spesa per investimenti;
- b) Verifica preventiva dei progetti;
- c) Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) il responsabile unico del procedimento;
- e) il personale incaricato della direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- f) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- g) il collaudatore statico;

4. Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura il Responsabile del Procedimento, di concerto con il Responsabile del Servizio, prima dell'avvio dell'attività, individua con disposizione di servizio i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di cui al comma 3 e dei collaboratori facenti parte del gruppo di lavoro.

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta del procedimento o del sub procedimento o attività.

I collaboratori sono coloro che in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte degli atti o funzioni che caratterizzano l'attività stessa.

5. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

1. ATTIVITA' GENERALE	2. QUOTA	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % REL.
PIANIFICAZIONE	5	Programmazione tecnico-economica	2
		Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici	3
VERIFICA PROGETTI	14	Attività di verifica progetto	8
		Validazione del progetto	6
FASE DI GARA	4	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	4
FASE ESECUTIVA	40	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	7
		Direzione Lavori	22
		Collaudo Statico	6
		Collaudo amministrativo / Certificato regolare esecuzione	5
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	38	Responsabile unico del procedimento	38
Totali	100		100

PER SERVIZI E FORNITURE			
1.	2.	3.	4.
ATTIVITA' GENERALE	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	% REL.
PIANIFICAZIONE	20	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione programma biennale servizi e forniture	20
FASE DI GARA	10	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	10
FASE ESECUTIVA	32	Direzione Esecuzione del contratto	25
		Verifica di conformità	7
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	38	Responsabile unico del procedimento	38
Totali	100		100

6. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 (pari allo 0,40 % dell'importo posto a base di gara) è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla Legge e dal presente regolamento.

7. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
8. Ai collaboratori tecnici od amministrativi del RUP viene riconosciuta una quota parte dell'incentivo del Responsabile Unico del Procedimento, pari al 15% della corrispondente aliquota.
9. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo

corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo senza che, però, la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che hanno determinato il suddetto incremento

Art. 4 - Modalità di corresponsione e liquidazione dell'incentivo

1. La corresponsione e, quindi, la relativa liquidazione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del servizio interessato dalla realizzazione dell'opera e/o dall'acquisto di beni e/o servizi con propria determinazione, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati, sulla scorta della relazione del responsabile unico del procedimento, nella quale dovrà essere riportato la rispondenza fra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. Gli incentivi corrisposti nell'anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo e in ogni caso sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
3. La liquidazione degli incentivi avviene con le seguenti modalità:
 - a) La liquidazione degli incentivi relativi alla fase di pianificazione ed, eventuale, verifica dei progetti nonché di quelli relativi alla fase di gara di cui all'art. 3 del presente regolamento avverrà in un'unica fase alla sottoscrizione del contratto.
 - b) La liquidazione delle restanti quote di incentivo previste dal suindicato art. 3 avverrà in corso della esecuzione dei lavori proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori riservando comunque una quota pari al 5% per la fase di sottoscrizione del collaudo definitivo o equivalente.
 - c) Il Collaudatore Statico sarà liquidata la competenza in un'unica soluzione all'atto della definizione del Collaudo Statico dell'opera;
4. Prima di effettuare la liquidazione sarà verificato il rispetto dei tempi e dei costi per l'applicazione di decurtazioni per eventuali scostamenti, secondo quanto previsto dal successivo art. 5 del presente regolamento. Inoltre, sarà, altresì, verificato il rispetto della disposizione di cui all'art. 32, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 da parte dei competenti organismi di valutazione

Articolo 5 – Penalità per errori o omissioni progettuali

1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del decreto legislativo n. 50/2016.
- Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività oggetto di incentivazione si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 5%;
 - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%.
 - Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico per le attività oggetto di incentivazione si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 5%;
 - b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto

esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 10%;

c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto
esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 25%.

Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlati alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106 comma 1 lett. a), b), c), d), e) del D.Lgs. 50/2016;
- sospensioni e proroghe dei lavori dovuti a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- ritardi imputabili esclusivamente alla ditta appaltatrice soggetti a penale per ritardo.

Articolo 6 - Onere per l'iscrizione professionale

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici dipendenti comunali effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.

Articolo 7 - Assicurazioni

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che *"sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni le polizze sono a carico dei soggetti stessi."*

2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Articolo 8 - Disposizioni varie

In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto od in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

Articolo 9 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore del D. Lgs 50/2016, avvenuta il 19 aprile 2016, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

2. Le norme del presente regolamento si applicano, invece, per le attività inerenti alle opere e ai servizi affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2016, a condizione che le somme siano state accantonate nei relativi quadri economici. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

Articolo 10 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.


Il presente regolamento integra e sostituisce le precedenti regolamentazioni comunali in materia.

Per accettazione:

Il Responsabile del Servizio 8



Il Responsabile del Servizio 6




Al Responsabile del Servizio 7



Al Responsabile del Servizio 8 -9



Al Responsabile del Patrimonio





Area: Economico Finanziaria
Servizio 11
Ufficio Risorse Umane

Ischia, 28/12/2020

CGIL fp: cgil.segreteria@fpcampania.it
CISL fp.napoli@cisl.it
CSA fp: info@csanapoli.it

Alle OO.SS Territoriali
C.G.I.L.
C.I.S.L.
C.S.A.

Agli RSU
Arcamone Maria
D'ambra Alessandro
Elia Giovan Giuseppe
FERRO LUIGI

Oggetto: Ipotesi di destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili anno 2020 in applicazione del contratto integrativo 2019/2021 approvato e sottoscritto. Proposta di regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante.

Si trasmette in allegato l'ipotesi di destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili anno 2020 in applicazione del contratto integrativo 2019/2021 approvato e sottoscritto. In considerazione dell'attuale situazione emergenziale, tenuto conto che trattasi di applicazione degli istituti già regolati da apposito contratto integrativo approvato e sottoscritto, come anticipato per le vie brevi, ove non vi siano integrazioni o modifiche da apportare, si chiede di restituire l'allegato prospetto sottoscritto per approvazione.

In allegato si trasmette anche la proposta di regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per funzioni tecniche. Anche in questo caso, ove non vi siano integrazioni o modifiche da apportare, si chiede di restituire l'allegata proposta regolamentare sottoscritta per approvazione.

Si chiede di riscontrare entro e non oltre il 29/12/2020.

Distinti saluti

Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica

Responsabile servizio 11
dott. Antonio Bernasconi

Utilizzo Fondo risorse decentrate	
	2020
Risorse destinate agli istituti di cui all'art.68, comma 1:	
progressioni economiche	120.000,00
indennità di comparto	52.000,00
Risorse destinate agli istituti di cui all'art.68, comma 2:	
performance, progetti per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, indennità sost. art.90	126.915,71
indennità condizioni di lavoro, turno, reperibilità, riposo compensativo	128.000,00
compensi per specifiche responsabilità (art.70-quinquies CCNL 2018) ed indennità di funzione personale P.M. (art.56-sexies CCNL2018)	70.000,00
indennità servizio esterno di vigilanza (art.56-quinquies CCNL 2018)	62.000,00
messi notificatori (art.67, co.3, lett. F) CCNL 2016- 2018; art.54, CCNL 14.09.2000)	5.000,00
quote incentivi funzioni tecniche	45.000,00
quote incentivi tributari - progetti finalizzati attività istruttoria concessioni in sanatoria	35.000,00
sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni, compensi islat, ecc. (art.43, L.449/1997; art.15, co.1, lett.D) CCNL 1998-2001)	20.000,00
TOTALE	663.915,71

[Handwritten signature]

Frequenza
Alc. Arnesini

Alc. Arnesini
Umanità

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 D.lgs. n.50/2016 e ss. mm. ed ii., ed ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo degli incentivi per le funzioni tecniche. E' costituito esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. Dagli incentivi di cui al presente articolo sono escluse le attività di manutenzione ordinaria.
3. Dagli incentivi è altresì escluso il personale con qualificadirigenziale.

Art. 2 - Costituzione del fondo degli incentivi per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo degli incentivi per le funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio o fornitura.
2. In relazione all'entità e alla complessità dell'opera, lavoro, servizio o fornitura da realizzare, la percentuale dell'incentivo di cui al comma 1 viene fissata come segue:
 - a) per progetti di importo fino a euro un milione: 2%
 - b) per progetti di importo da euro un milione fino a euro cinque milioni: 1,8%;
 - c) per progetti di importo superiore a euro cinque milioni: 1,50%
3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro.
4. L'ammontare del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificino dei ribassi.
5. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti quando il relativo progetto viene approvato e le relative risorse sono previste nel quadro tecnico economico.
6. Presupposto per la destinazione al fondo per lavori e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
Per i lavori fino a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.
L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti e ss. mm. ed ii..
7. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.

Art. 3 - Ripartizione del fondo

1. L'80% delle risorse finanziarie (pari all'1,50 % dell'importo posto a base di gara), confluite nel fondo ai sensi del precedente art. 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 3, nonché tra i loro collaboratori.

2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di:

- a) Programmazione della spesa per investimenti;
- b) Verifica preventiva dei progetti;
- c) Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) il responsabile unico del procedimento;
- e) il personale incaricato della direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- f) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- g) il collaudatore statico;

4. Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura il Responsabile del Procedimento, di concerto con il Responsabile del Servizio, prima dell'avvio dell'attività, individua con disposizione di servizio i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di cui al comma 3 e dei collaboratori facenti parte del gruppo di lavoro.

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta del procedimento o del sub procedimento o attività.

I collaboratori sono coloro che in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte degli atti o funzioni che caratterizzano l'attività stessa.

5. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

1. ATTIVITA' GENERALE	2. QUOTA	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % REL
PIANIFICAZIONE	5	Programmazione tecnico-economica	2
		Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici	3
VERIFICA PROGETTI	14	Attività di verifica progetto	8
		Validazione del progetto	6
FASE DI GARA	4	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	4
FASE ESECUTIVA	40	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	7
		Direzione Lavori	22
		Collaudo Statico	6
		Collaudo amministrativo / Certificato regolare esecuzione	5
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	38	Responsabile unico del procedimento	38
Totale	100		100

PER SERVIZI E FORNITURE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. QUOTA	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % REL.
PIANIFICAZIONE	20	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione programma biennale servizi e forniture	20
FASE DI GARA	10	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	10
FASE ESECUTIVA	32	Direzione Esecuzione del contratto	25
		Verifica di conformità	7
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	38	Responsabile unico del procedimento	38
Totali	100		100

6. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 (pari allo 0,40 % dell'importo posto a base di gara) è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla Legge e dal presente regolamento.

7. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
8. Ai collaboratori tecnici od amministrativi del RUP viene riconosciuta una quota parte dell'incentivo del Responsabile Unico del Procedimento, pari al 15% della corrispondente aliquota.
9. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo

corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo senza che, però, la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che hanno determinato il suddetto incremento

Art. 4 - Modalità di corresponsione e liquidazione dell'incentivo

1. La corresponsione e, quindi, la relativa liquidazione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del servizio interessato dalla realizzazione dell'opera e/o dall'acquisto di beni e/o servizi con propria determinazione, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati, sulla scorta della relazione del responsabile unico del procedimento, nella quale dovrà essere riportato la rispondenza fra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. Gli incentivi corrisposti nell'anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo e in ogni caso sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
3. La liquidazione degli incentivi avviene con le seguenti modalità:
 - a) La liquidazione degli incentivi relativi alla fase di pianificazione ed, eventuale, verifica dei progetti nonché di quelli relativi alla fase di gara di cui all'art. 3 del presente regolamento avverrà in un'unica fase alla sottoscrizione del contratto.
 - b) La liquidazione delle restanti quote di incentivo previste dal suindicato art. 3 avverrà in corso della esecuzione dei lavori proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori riservando comunque una quota pari al 5% per la fase di sottoscrizione del collaudo definitivo o equivalente.
 - c) il Collaudatore Statico sarà liquidata la competenza in un'unica soluzione all'atto della definizione del Collaudo Statico dell'opera;
4. Prima di effettuare la liquidazione sarà verificato il rispetto dei tempi e dei costi per l'applicazione di decurtazioni per eventuali scostamenti, secondo quanto previsto dal successivo art. 5 del presente regolamento. Inoltre, sarà, altresì, verificato il rispetto della disposizione di cui all'art. 32, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 da parte dei competenti organismi di valutazione

Articolo 5 – Penalità per errori o omissioni progettuali

1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del decreto legislativo n. 50/2016.
 - Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività oggetto di incentivazione si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 5%;
 - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%.
 - Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico per le attività oggetto di incentivazione si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 5%;
 - b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto

Uner Reg. per
 ALDA
 per
 per
 per

esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 10%;

c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto
esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 25%.

Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlati alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106 comma 1 lett. a), b), c), d), e) del D.Lgs. 50/2016;
- sospensioni e proroghe dei lavori dovuti a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- ritardi imputabili esclusivamente alla ditta appaltatrice soggetti a penale per ritardo.

Articolo 6 - Onere per l'iscrizione professionale

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici dipendenti comunali effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.

Articolo 7 - Assicurazioni

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che *"sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni le polizze sono a carico dei soggetti stessi."*

2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Articolo 8 - Disposizioni varie

In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto od in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

Articolo 9 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore del D. Lgs 50/2016, avvenuta il 19 aprile 2016, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

2. Le norme del presente regolamento si applicano, invece, per le attività inerenti alle opere e ai servizi affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2016, a condizione che le somme siano state accantonate nei relativi quadri economici. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

Handwritten signatures and notes:
- Vertical signature on the right side of the page.
- "Fascicolo" written vertically on the left side of the bottom section.
- "Lavori" written vertically on the left side of the middle section.
- "Lavori" written vertically on the left side of the top section.

Articolo 10 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.


Il presente regolamento integra e sostituisce le precedenti regolamentazioni comunali in materia.

Per accettazione:

Il Responsabile del Servizio 8




Il Responsabile del Servizio 6




Al Responsabile del Servizio 7



Al Responsabile del Servizio 8-9



Al Responsabile del Patrimonio



Le OO.SS.
Fp. cigl. per [signature]
[signature]
[signature]

Fp. cigl. Vincenzo Capone



CSA Regioni Autonomie Locali

Via M. Cervantes, 55/5 - 80133 Napoli
Tel. 08119321520 - Fax 08119321521

Napoli, 29.12.2020
Reg. Prot. 5700233

Oggetto: Dichiarazione a verbale del contratto decentrato di Ischia

Il CSA con la presente dichiarazione sottoscrive l' ipotesi di costituzione e ripartizione del fondo, solo ed esclusivamente per la consapevolezza del poco tempo avuto a disposizione e per rispetto di tutte le parti (datoriale e sindacale) sottoscrittrici degli accordi in essere.

Naturalmente, coinvolgeremo lavoratrici e lavoratori dell' Ente affinché si giunga attraverso percorsi democratici a una nuova proposta di contratto decentrato e con essa a una positiva evoluzione del modello organizzativo.

Va valorizzato il merito, la qualità dei servizi offerti ai cittadini, migliorata quantità e qualità del salario accessorio e completati i processi assunzionali a partire dal passaggio a full' time.

Siamo certi che con il dialogo, il confronto democratico non preconcepito, il coinvolgimento del personale, questi obiettivi siano raggiungibili .

Per la Segreteria
DINO LFO THOMAS – DI IORIO GIOVANNI



Costituzione Struttura Aziendale CSA – Comune di ISCHIA

Il documento originale con la firma autografa è custodito agli atti d'ufficio Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 12.02.93 n. 39, la firma del Responsabile è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del medesimo



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Via Iansolino, 1 - Tel. 081/3333241
protocollo@pec.comuneishia.it

SERVIZIO 11

PROPOSTA DI GIUNTA N.62 DEL 29/12/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DESTINAZIONE RISORSE ACCESSORIE ANNO 2020 E
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

29/12/2020

Il Responsabile del Servizio
Bernasconi Antonio / ArubaPEC
S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Via Iasolino, 1 - Tel. 081/3333111
protocollo@pec.comuneischia.it

SERVIZIO 11

PROPOSTA DI GIUNTA N. 62 DEL 29/12/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DESTINAZIONE RISORSE ACCESSORIE ANNO 2020 E REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

29/12/2020

Il Responsabile del Servizio
Bernasconi Antonio / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI del Comune di Ischia (NA)

*Al Sindaco
Al Segretario Comunale
Al Responsabile del Servizio Finanziario*

Verbale n. 36 del 30.12.2020

Oggetto: Parere sulla PROPOSTA DI GIUNTA N. 62 DEL 29/12/2020 "APPROVAZIONE ACCORDO DESTINAZIONE RISORSE ACCESSORIE ANNO 2020 E REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE"

In data 30.12.2020 alle ore 08,00 mediante video conferenza si è riunito con presenza totalitaria il Collegio dei Revisori, nelle persone di:


Dott. Raffaele Trani	Presidente	Presente
Dott. Francesco Capone	Componente	Presente
Dott. Giuseppe Aulisio	Componente	Presente

al fine di rendere il parere di cui all'oggetto, richiesto con posta elettronica certificata pervenuta in data 29.12.2020.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Collegio procede all'esame della documentazione relativa alla proposta in questione, consistente in:

- proposta di delibera in oggetto n. 62 del 29.12.2020;
- accordo destinazione risorse accessorie 2020
- all. A relazione illustrativa risorse accessorie 2020
- all. B destinazione risorse applicazione contratto integrativo ischia
- all C regolamento incentivi area tecnica
- la proposta riporta il parere favorevole di regolarità contabile, nonché di copertura finanziaria e il parere favorevole di regolarità tecnica resi entrambi dal responsabile del servizio finanziario in data 29.12.2020.



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI del Comune di Ischia (NA)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La costituzione del fondo per le risorse decentrate è prevista dal vigente CCNL 2016-2018 del 21.05.2018. L'art. 67, del contratto disciplina la costituzione del "Fondo risorse decentrate: costituzione".

Dal parere rilasciato per la delibera di costituzione del fondo sono emersi i seguenti valori. Il limite del fondo rapportato all'anno 2016 è di euro 747.384,04:

CALCOLO LIMITE 2016	
fondo anno 2016 personale non dirigente	+ 611.440,60
quota da escludere dal calcolo	- 45.000,00
totale depurato dalle voci non soggette a vincolo	= 566.440,60
importo P.O. e alte professionalità 2016	+ 180.943,44
limite da rispettare anno 2016	= 747.384,04

La tabella seguente riepiloga il dettaglio delle risorse stabili:

DESCRIZIONE	2018	2020	2021
Risorse stabili			
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art 67 CCNL 22/05/2018)	522 002,90	522 002,90	522 002,90
QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART 67, C.2, LETT A)	-	8 320,00	8 320,00
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART 67, COMMA 2 LETT B)	7 033,63	7 033,63	7 033,63
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART 67, COMMA 2 LETT G)	25 979,12	27 121,83	27 667,60
AUMENTO/DIMINUZIONE FONDO ART.32 CO.2 D.L. 34/2019		-5 562,65	-21 108,42
TOTALE RISORSE STABILI	555 015,65	558 915,71	543 915,71

La tabella seguente riepiloga le somme relative alle risorse variabili:

Risorse variabili	2018	2020	2021
MESSI NOTIFICATORI - (Art 67, C.3, lett F) CCNL 20116-2018 ART 54, CCNL 14 9 2000)		5 000,00	20 000,00
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Carte dei conti, Sezione Autonomie)	45 000,00	45 000,00	45 000,00
QUOTE INCENTIVI TRIBUTARI - PROGETTI FINALIZZATI ATTIVITA' ISTRUTTORIA RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA	55 000,00	35 000,00	65 000,00
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT ECC - (ART 43, L. 449/1997, ART 15, C 1, lett D), CCNL 1998-2001)	15 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	115 000,00	105 000,00	150 000,00

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI del Comune di Ischia (NA)

La tabella che segue infine dà dimostrazione del rispetto del vincolo sul base 2016.

DESCRIZIONE	2018	2020	2021
TOTALE RISORSE STABILI	555.015,65	558.915,71	543.915,71
TOTALE RISORSE VARIABILI	115.000,00	105.000,00	150.000,00
<i>totale</i>	670.015,65	663.915,71	693.915,71
IMPORTO P.O E ALTE PROFESSIONALITA'	199.402,02	198.821,96	198.821,96
<i>totale complessivo</i>	869.417,67	862.737,67	892.737,67
A DETRARRE SOMME NON SOGGETTE A VINCOLO			
QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART. 67, C.2, LETT.A)	-	8.320,00	8.320,00
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART. 67, COMMA 2 LETT B)	7.033,63	7.033,63	7.033,63
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomie)	45.000,00	45.000,00	45.000,00
QUOTE INCENTIVI TRIBUTARI - PROGETTI FINALIZZATI ATTIVITA' ISTRUTTORIA RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA	55.000,00	35.000,00	65.000,00
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997, ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	15.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE SOMME NON SOGGETTE AL VINCOLO	122.033,63	115.353,63	145.353,63
IMPORTO DEL FONDO SOGGETTO A VINCOLO	747.384,04	747.384,04	747.384,04

L'art. 68, rubricato "Fondo risorse decentrate: utilizzo", prevede le modalità di utilizzo e di ripartizione del fondo costituito.

La RELAZIONE ILLUSTRATIVA E LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA illustrano le modalità di riparto del fondo.

Innanzitutto, ai sensi del comma 1, gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse necessarie a coprire le progressioni economiche e l'indennità di comparto al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti, quantificate in euro 120.000 e 52.000 rispettivamente.

La restante parte delle risorse può essere utilizzata per gli scopi di cui al comma 2 dell'art. 68.

Di seguito si riporta la tabella con gli utilizzi del fondo nella parte costituita dalla somma di risorse stabili e di risorse variabili, pari complessivamente ad euro 663.915,71:



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI del Comune di Ischia (NA)

Utilizzo Fondo risorse decentrate	
	2020
<i>Risorse destinate agli istituti di cui all'art.68, comma 1:</i>	
progressioni economiche	120.000,00
indennità di comparto	52.000,00
<i>Risorse destinate agli istituti di cui all'art.68, comma 2:</i>	
performance, progetti per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, indennità sost. art.90	120.915,71
indennità condizioni di lavoro, turno, reperibilità, riposo compensativo	129.000,00
compensi per specifiche responsabilità (art.70-quinquies CCNL 2018) ed indennità di funzione personale P.M. (art.56-sexies CCNL2018)	70.000,00
indennità servizio esterno di vigilanza (art.56-quinquies CCNL 2018)	92.000,00
messi notificati (art.67, co.3, lett. F) CCNL 2010- 2018; art.54, CCNL 14.09.2000)	5.000,00
quote incentivi funzioni tecniche	45.000,00
quote incentivi tributari - progetti finanziati attività istruttoria concessioni in sanatoria	35.000,00
sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni, compensi istat, ecc. (art.43, L.449/1997; art.15, co.1, lett.D) CCNL 1968-2001)	20.000,00
TOTALE	683.915,71

Il Collegio prende atto della correttezza del riparto effettuato, che tiene conto delle somme che vanno obbligatoriamente appostate ai sensi dell'art. 68 comma 1.

Inoltre, prende atto della circostanza che l'ipotesi di riparto delle risorse stabili e variabili è stata controfirmata dalle sigle sindacali.

In merito al controllo sull'utilizzo del fondo decentrato, si precisa che questo organo di revisione effettuerà, durante la fase gestionale, controlli circa l'applicazione dei contratti, soprattutto relativamente alla correttezza delle indennità effettivamente erogate, dell'applicazione dei criteri di selettività nell'erogazione delle produttività, delle indennità di risultato delle posizioni organizzative e nell'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Collegio esprime parere favorevole all'ipotesi di riparto del fondo per le risorse accessorie per l'anno 2020, invitando l'Ente all'applicazione corretta delle norme relative alla liquidazione delle indennità, relative ai criteri di selettività nell'erogazione delle produttività, delle indennità di risultato delle posizioni organizzative e nell'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 09.20 previa stesura del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti


Dott. Raffaele Trani



Dott. Francesco Capone



Dott. Giuseppe Auliso



**COMUNE DI ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI**

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 30/12/2020

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Dott. Vincenzo Ferrandino

Il Segretario Generale
f.to Dott. Francesco Ciampi

PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che in data odierna la presente deliberazione è stata registrata nel registro delle pubblicazioni per essere affissa all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- è stata comunicata, con lettera prot. n. 2102 in data 9 GEN 2021 ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
f.to Dott. Francesco Ciampi

ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30 DIC. 2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- che la presente deliberazione, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenuti ricorsi (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000), è divenuta esecutiva in data _____.

Ischia, 19 GEN 2021

Il Segretario Generale
f.to Dott. Francesco Ciampi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ischia, 19 GEN 2021



Il Segretario Generale
Dott. Francesco Ciampi

